

Proposta di Legge di iniziativa popolare sulla Transizione Energetica per l'Italia

Relazione illustrativa alla Proposta di legge Ratio Legis

La presente Proposta di Legge esprime la volontà del nostro Paese di gestire in Italia la Transizione Energetica dai combustibili fossili tradizionali alle energie rinnovabili, che nei nostri territori hanno una ricchezza e una potenzialità notevoli, in particolare nel Sud Italia per le favorevoli condizioni di irraggiamento solare e meteorologiche. In coerenza con gli indirizzi comunitari, la proposta affida un ruolo di primissimo piano all'efficientamento energetico e a un aumento della componente elettrica nel mix energetico, allo scopo di eliminare le combustioni, inoltre si orienta a sostituire progressivamente i gas tradizionali - gpl e metano - con il gas idrogeno, che è totalmente pulito, privo di atomi di carbonio e polveri sottili. La proposta affronta gli ambiti della produzione di energia da fonti rinnovabili nelle diverse applicazioni di uso finale, comprendendo anche il settore dei trasporti.

Favorisce inoltre un modello di generazione diffusa di energia, basato sull'autoconsumo e l'auto-produzione, e sottolinea l'importanza delle Local Energy Communities. L'obiettivo finale della proposta è la realizzazione di un modello energetico basato al 100% sulle rinnovabili e a zero emissioni. Si punta quindi alla decarbonizzazione, facendo riferimento al quadro degli accordi internazionali esistenti, e che già impegnano l'Italia, da ultimo l'Accordo di Parigi (Conferenza COP21 delle Nazioni Unite), e l'elaborazione di politiche nazionali come la Strategia Energetica Nazionale (SEN).

Modelli e fonti di ispirazione

Questa Proposta di legge si ispira in prima battuta alla Legge della Transizione Energetica francese (Legge della "Transizione energetica per la crescita verde" N. 2015 – 992 del 17 agosto 2015), che ha preceduto e orientato l'Accordo di Parigi del dicembre 2015 (che l'Italia ha ratificato) e al Piano di sviluppo dell'Idrogeno per la Transizione energetica presentato il 1° giugno 2018 in Francia (Piano idrogeno della transizione energetica/ Plan de déploiement de l'hydrogène).

Si prende come importante riferimento anche la Legge "100% clean" (Executive Department State of California - Executive Order B-55-18 To Achieve Carbon Neutrality), che il 10 settembre 2018 il Governatore dello Stato di California, Jerry Brown, ha firmato e reso immediatamente esecutiva, che risulta essere, ad oggi, la più avanzata del mondo quanto a misure attuate in merito al processo di decarbonizzazione. Questa legge fissa al 2045 il termine entro il quale tutta l'energia prodotta e consumata nello Stato dovrà provenire da fonti rinnovabili e risulta essere l'ultimo di una serie di ambiziosi obiettivi fissati dallo Stato di California per combattere gli effetti dei cambiamenti climatici.

La road map per raggiungere l'ambizioso obiettivo del 100% rinnovabile è stata scritta dal senatore californiano Kevin De Leon. Essa prevede che entro il 2025 il 50% del sistema elettrico dello Stato di California deve essere alimentato da fonti rinnovabili. La quota sale al 60% nel 2030.

L'emanazione della legge dello Stato di California precede di pochi giorni il Summit di San Francisco "Global Climate Action Summit", vertice internazionale che ha visto riuniti migliaia di funzionari, sindaci, leader di ONG e aziende.

Ciò alla luce dell'allarme lanciato l'11 settembre 2018 dal Segretario Generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres che quantifica in soli 2 anni il tempo rimasto per agire contro il cambiamento climatico invertendo la tendenza all'aumento delle emissioni climalteranti, ed evitare di affrontare "conseguenze disastrose". Con questo monito, Guterres invita la società civile a "chiedere conto" sulla questione del clima ai leader mondiali. "Se non cambiamo direzione entro il 2020" ha affermato Guterres "rischiamo conseguenze disastrose per gli esseri umani e gli ecosistemi".

Questo limite temporale al 2020, a partire dal quale il trend delle emissioni di anidride carbonica deve iniziare a scendere verso il basso per arrivare ad azzerarsi al 2050, è ribadito dalla Comunità Scientifica Internazionale, ed è citato nella Legge della California.

Il discorso del Segretario Generale ONU Guterres al Palazzo di Vetro ha preceduto il summit mondiale sul clima di San Francisco e si è concluso con un accorato appello a tutta la società civile – giovani, gruppi di donne, settore privato, comunità religiose, scienziati e movimenti ambientalisti di tutto il mondo - affinché chiedano risposte ai governanti della Terra.

Questa proposta di legge vuole rispondere a tale appello.

Prima di procedere con la enunciazione degli articoli della proposta di legge, appare opportuna una disamina dettagliata delle fonti normative di riferimento che hanno ispirato il testo della presente proposta di legge di iniziativa popolare, al fine di rendere chiare e comprensibili le sue finalità.

La Legge francese della Transizione Energetica e della crescita verde.

La Legge francese N. 2015 – 992 del 17 agosto 2015, Legge della "Transizione energetica per la crescita verde", è stata proposta nel 2014 dal Governo francese dal Ministro Ségolène Royal.

E' stata adottata il 22 luglio 2015, approvata dal Consiglio Costituzionale il 13 agosto 2015 e pubblicata sulla G.U. il 18 agosto 2015, qualche mese prima della Conferenza di Parigi del 2015.

E' importante sottolineare che questa legge ha preceduto e orientato la Conferenza di Parigi sul Clima e i Cambiamenti Climatici, conferenza all'interno della quale ha visto la luce l'Accordo di Parigi, ratificato a oggi da 184 Paesi su 197, tra cui l'Italia.

La Legge della Transizione energetica in Francia è stata presentata come una legge "di azione e mobilitazione".

Essa fissa i grandi obiettivi del nuovo modello energetico, nel quadro mondiale ed europeo e si iscrive nel contesto di una evoluzione giuridico - legislativa sia nazionale che internazionale, finalizzata a una maggiore presa di coscienza dei temi energetici, climatici e dei problemi legati alla qualità dell'aria, e punta a incoraggiare una crescita verde - dove per crescita verde si intende lo sviluppo di nuovi posti di lavoro – e a ridurre la fattura energetica della Francia, favorendo le nuove energie pulite e sicure.

La legge introduce anche delle disposizioni che favoriscono l'economia circolare e una migliore gestione dei rifiuti.

I grandi obiettivi della Legge sono definiti nel Titolo I, che definisce gli obiettivi comuni per la Transizione Energetica, volta a rinforzare l'indipendenza energetica e la competitività economica del Paese, con l'obiettivo di preservare la salute umana e l'ambiente e lottare contro i cambiamenti climatici. La legge incoraggia i processi che emettono meno gas climalteranti e meno inquinanti in atmosfera, e propone misure per arginare l'effetto serra.

Pone le basi di una strategia nazionale a bassa emissione di carbonio, e fissa gli obiettivi di riduzione delle emissioni al 2030 e al 2050.

Punta all'indipendenza energetica della Francia, portando le energie rinnovabili al 32% dei consumi energetici finali al 2030 e diminuendo la parte fossile (meno 30% al 2030 rispetto al 2012).

I Titoli 2 e 3 del testo della legge francese definiscono principi e misure che riguardano gli edifici, i trasporti, l'economia circolare, le energie rinnovabili, le nuove procedure e la governance della transizione energetica nei territori.

Questa legge punta a rinnovare gli edifici, per economizzare l'energia e abbassare il costo delle bollette.

Ha come obiettivo una crescita verde che mira a creare 100.00 posti di lavoro in tre anni con un investimento di 10 miliardi di Euro, sempre in tre anni.

I meccanismi di sostegno alla Transizione energetica sono finanziati dalla Cassa Depositi e Prestiti.

Per finanziare i trasporti puliti la Cassa Depositi e Prestiti può investire fino a 5 miliardi di Euro.

Se si tratta di parchi auto dello Stato, o in uso a Enti pubblici, si prevede che un veicolo su due debba essere elettrico.

L'Art. 1 della Legge della Transizione energetica francese prevede l'introduzione di una Carbon Tax, con un costo di 56,00 € al 2020 e di 100,00 € al 2030 per tonnellata di CO2 emessa.

Sviluppare i trasporti puliti per migliorare la qualità dell'aria e proteggere la salute è uno tra gli obiettivi principali.

La legge intende dare priorità ai sistemi di trasporto meno inquinanti, puntando alla efficienza energetica e ad utilizzare le energie rinnovabili nel settore dei trasporti, al fine di ridurre le emissioni di gas serra, gli inquinanti atmosferici e migliorare la qualità dell'aria attraverso misure di pianificazione specifiche a tale fine.

Sono state previste misure per semplificare e chiarire le procedure, per guadagnare in efficacia e competitività.

Per raggiungere gli obiettivi prefissati la legge francese cerca di mobilitare tre classi di attori della società: imprese, territori e cittadini.

Prevede il potere, per i cittadini, le imprese, i territori e lo Stato di agire insieme.

Si afferma inoltre che gli industriali e il mondo finanziario debbano contribuire a questo percorso di transizione.

Si dota di strumenti per la governance della Transizione Energetica nei territori e punta a incentivare programmazione, ricerca e formazione.

Per quanto riguarda l'economia circolare la legge dispone che i sacchetti di plastica vengano soppressi dal 1° gennaio 2016 e che piatti, bicchieri e stoviglie di plastica monouso vengano sostituiti nel 2020 con materiali bio prodotti e compostabili.

L'obsolescenza programmata è giuridicamente considerata come una truffa.

Riguardo i trasporti sono incoraggiati l'uso di vetture elettriche e lo sviluppo delle infrastrutture di ricarica, nonché modi di trasporto "dolce" come le biciclette, e l'uso in comune dei veicoli (car sharing), anche tra i dipendenti delle imprese.

Da tenere presente che la Legge della Transizione energetica francese risale al 2015, e che il 1° giugno 2018 la Francia ha emanato il Piano di sviluppo dell'Idrogeno per la Transizione energetica, a firma del Ministro Hulot.

Hulot ha inteso creare una filiera industriale decarbonizzata, e ha dichiarato che "l'idrogeno giocherà un ruolo importante per la transizione energetica" e che esso costituisce una rivoluzione potenziale per i sistemi energetici.

Ha poi dichiarato di investire 100 milioni di Euro per i primi sviluppi di questa tecnologia nei territori.

L'Accordo di Parigi sul clima.

L'Accordo di Parigi sul Clima del 12 dicembre 2015 (COP 21 della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici/UNFCCC) è il primo accordo universale sul clima.

E' stato approvato dall'insieme delle 195 delegazioni presenti il 12 dicembre 2015, ed è entrato in vigore in tutto il mondo il 4 novembre 2016. Hanno firmato l'Accordo di Parigi sul clima 196 Paesi sui 197 che fanno parte della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), diventando così il testo più largamente e più rapidamente firmato della storia dell'Umanità.

L'Accordo di Parigi è il primo elaborato dall'insieme delle Nazioni del Pianeta.

E' un testo molto pragmatico. Si tratta di dichiarazioni d'intenti senza alcuna misura coercitiva, ma adotta un criterio di trasparenza.

Più che di doveri, si tratta di obbligazioni, alle quali ogni Paese dovrà sottomettersi, sottoponendo regolarmente i suoi obiettivi di riduzione dei gas di serra a delle griglie di informazione e di analisi comunemente condivise e comprensibili da tutti.

L'Accordo prevede di contenere di qui al 2100 il riscaldamento climatico ben al di sotto di 2° centigradi, in rapporto ai livelli preindustriali e, se possibile, di puntare a perseguire gli sforzi per limitare l'aumento delle temperature a 1,5° centigradi.

Per arrivare ad un aumento della temperatura non superiore a 2° centigradi occorrerebbe riportare le emissioni globali al 2030 da 55 gigatonnellate ad almeno 44 gigatonnellate di CO₂.

L'Accordo fa riferimento al disinvestimento sulle energie fossili, puntando alla decarbonizzazione.

Altre iniziative ed elementi di contesto

L'Unione Europea ha messo in atto dei negoziati per definire degli obiettivi per uno sviluppo delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica per il periodo 2021-2030 che punta a fare dell'UE il numero uno mondiale delle energie rinnovabili e della lotta contro il riscaldamento climatico.

I sindaci di 91 delle più grandi Città del Pianeta, riuniti a Parigi nell'ottobre 2017, si sono impegnati a bandire progressivamente dai loro territori le energie fossili che emettono gas a effetto serra e generatrici di inquinamento.

Dodici di loro – tra cui Parigi, Los Angeles, Mexico City, Tokyo, Vancouver - si sono impegnati a che una parte importante della loro città sia zona a emissioni zero di qui al 2030, e hanno promesso di non acquistare più autobus se non a emissioni zero a partire dal 2025.

Il notevole ribasso dei costi delle energie rinnovabili, e la loro diffusione, consente di produrre delle quantità importanti di idrogeno a basso costo prive di emissioni di gas a effetto serra e questo può costituire una soluzione per i mix energetici di domani, che rende possibile lo stoccaggio su larga scala delle energie rinnovabili discontinue, rendendo così possibile un mondo in cui l'idrogeno, un po' alla volta, viene a sostituirsi ai fossili e al nucleare per superare l'intermittenza del solare e dell'eolico.

Infine l'idrogeno, se è prodotto da energie rinnovabili, può contribuire a una mobilità senza emissioni di gas di serra di treni, camion, bus e mezzi municipali.

Ciò permetterebbe di apportare una risposta ai problemi di qualità dell'aria, soprattutto nei centri urbani.

Considerato che l'idrogeno è attualmente utilizzato principalmente nell'industria, è da lì che occorre partire per sviluppare tecnologie verdi.

La Francia si candida a leader mondiale nel settore delle tecnologie a idrogeno applicate alla Transizione energetica, e vuole creare una filiera industriale decarbonizzata.

Altro leader mondiale di tecnologie a idrogeno è il Giappone.

La Svezia sta lavorando ad un progetto di acciaierie a idrogeno, e un progetto di questo tipo c'è anche in Austria.

In realtà l'Idrogeno si rivela molto adatto per il trasporto pesante terrestre e navale e per gli usi industriali ad alta temperatura.

L'idrogeno è adatto allo stoccaggio di energia per lunghi periodi e a spostamenti per lunghe distanze.

Al Global Climate Action Summit di San Francisco rappresentanti di alto livello dell'Hydrogen Council hanno dichiarato il 14 settembre in assemblea plenaria:

“L'Hydrogen Council, una coalizione globale di oltre 50 CEO di aziende leader nel settore dell'energia, dei trasporti e dell'industria spaziale, si impegna nell'ambizioso obiettivo di garantire che il 100% del carburante idrogeno utilizzato nei diversi modi di trasporto sarà decarbonizzato dal 2030. Chiamiamo i governi a costruire un'alleanza globale per creare i necessari quadri normativi per aiutare a rendere questo impegno una realtà. Il trasporto può essere il nostro primo obiettivo, ma con un giusto livello di supporto vedremo effetti positivi in molti settori. Noi crediamo che l'idrogeno possa svolgere un ruolo chiave nella transizione verso le energie pulite e siamo pronti a lavorare insieme con i governi per contribuire a creare le giuste condizioni tecniche, finanziarie e legislative per consentire all'idrogeno decarbonizzato di decollare”.

Durante l'incontro informale dei Ministri dell'Energia dell'UE tenutosi a Linz in Austria, per iniziativa della Presidenza Austriaca, dal 17 al 18 settembre 2018, è stata siglata l'Hydrogen Initiative, documento di indirizzo politico di sostegno allo sviluppo dell'Idrogeno sostenibile sottoscritto anche dall'Italia.

In questo documento i firmatari dichiarano l'obiettivo comune di massimizzare le grandi potenzialità della tecnologia del *renewable hydrogen*, per la decarbonizzazione di molteplici settori, per il sistema energetico e per la sicurezza energetica di lungo termine dell'UE.

Riconoscendo il cambiamento climatico come una comune sfida globale, I firmatari di questa dichiarazione sottolineano che abbiamo bisogno di aumentare la nostra ambizione in tutti i settori per soddisfare gli obiettivi fissati dall'Accordo di Parigi, nonché gli obiettivi per l'energia e il clima dell'Unione Europea per il 2030, e che il settore energetico si deve preparare per nuove sfide, nella domanda di energia, nell'utilizzo, nel trasporto e nello stoccaggio.

Evidenziano il potenziale del *renewable Hydrogen* come una soluzione di energy storage, così come un vettore energetico e una materia prima sostenibile, neutra da un punto di vista climatico. Pertanto il *renewable Hydrogen* è in grado di stoccare, così come di provvedere a un affidabile e tempestivo accesso alle energie rinnovabili, offrendo nuove opportunità per aumentare la sicurezza energetica e ridurre la dipendenza dalle importazioni fossili dell'UE.

Al fine di promuovere il potenziale dell'Idrogeno per la fornitura di energia efficiente, sicura e pulita per tutti gli utenti in tutta Europa, deve essere ulteriormente intensificata la ricerca e l'innovazione nel campo della tecnologia dell'Idrogeno

I firmatari enfatizzano il ruolo dell'Idrogeno come un promettente link tra i settori dell'elettricità, dell'industria e della mobilità, aprendo nuove finestre di opportunità nella flessibilità, disponibilità, sicurezza.

Evidenziano la capacità di storage a corto e lungo termine delle energie rinnovabili mediante l'idrogeno come una fonte energetica, contribuendo quindi alla sicurezza energetica.

Sottolineano che l'idrogeno verde offre ampie possibilità di applicazione nelle industrie convenzionali, possibilmente in sostituzione di processi Carbon intensive. Di conseguenza promuovono l'utilizzo del *renewable Hydrogen*, così come dei prodotti derivati, nei processi industriali, dove possibile.

Evidenziano la necessità di ricercare opzioni per il supporto di applicazioni a idrogeno nel trasporto e nella mobilità. Inoltre cercano di facilitare la realizzazione delle necessarie infrastrutture di rifornimento per provvedere all'aumento della domanda di idrogeno.

Sono convinti che l'Europa debba essere in prima linea nella trasformazione sostenibile del settore energetico, come leader internazionale nello sviluppo e nell'implementazione della tecnologia dell'energia pulita. Inoltre operano per aumentare la consapevolezza del pubblico e l'accettazione della tecnologia dell'Idrogeno.

Inoltre, incoraggiano i paesi terzi e l'industria a unirsi agli sforzi di cui alla presente dichiarazione, per promuovere in tutto il mondo un quadro di supporto per la tecnologia dell'Idrogeno sostenibile.

Rapporto Speciale sul Riscaldamento Globale (Special Report on Global Warming of 1.5°C

Lunedì 8 ottobre a Incheon in Corea del Sud è stato pubblicato il Rapporto Speciale sul Riscaldamento Globale (Special Report on Global Warming of 1.5°C).

I massimi scienziati del clima del mondo hanno avvertito che ci sarà solo una dozzina di anni, per mantenere il riscaldamento globale a un massimo di 1,5°C, oltre il quale anche mezzo grado peggiorerà significativamente i rischi di siccità, inondazioni, calore estremo e povertà per centinaia di milioni di persone.

Gli autori del rapporto decisivo del Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico (IPCC) dell'ONU hanno annunciato che sono necessari cambiamenti urgenti e senza precedenti per raggiungere l'obiettivo, che secondo loro è accessibile e fattibile, sebbene sia posto nella parte più ambiziosa dell'impegno dell'Accordo di Parigi per mantenere le temperature tra un rialzo termico di 1,5°C e 2°C.

Lo studio è stato varato dopo l'approvazione in una plenaria finale di tutti i 195 Paesi.

“È una linea di confine e ciò che dice alla nostra specie è che il momento è imminente e dobbiamo agire ora”; “Questo è il più grande campanello d'allarme della comunità scientifica e si spera che mobiliti le persone e scalfisca la disposizione alla noncuranza”.

I politici hanno dato incarico per la relazione, in occasione dei colloqui sul clima di Parigi nel 2016, ma da allora il divario tra scienza e politica si è ampliato.

Il mondo è attualmente di 1°C più caldo rispetto ai livelli preindustriali. l'IPCC chiarisce che il cambiamento climatico sta già accadendo, ha aggiornato i suoi avvertimenti di rischio dei rapporti precedenti e ha avvertito che ogni frazione di riscaldamento aggiuntivo peggiorerebbe l'impatto.

Gli scienziati che hanno esaminato i 6.000 lavori citati nel rapporto, hanno detto che il cambiamento causato da mezzo grado celsius è sopraggiunto come un'illuminazione. “Possiamo vedere che c'è una differenza ed è sostanziale”.

L'inquinamento da carbonio dovrebbe essere ridotto del 45% entro il 2030 e scendere a zero entro il 2050. Ciò richiederebbe costi economici decisamente superiori, rispetto a un target di 2°C, ma non fare nulla comporterebbe costi molto più alti.

Per raggiungere tale obiettivo sarebbe necessario un cambiamento senza precedenti dei sistemi energetici e dei trasporti.

Il gruppo di lavoro IPCC ha dimostrato che quanto detto può essere fatto all'interno delle leggi della fisica e della chimica. Quindi la questione finale è la volontà politica.

Al livello attuale degli impegni, il mondo è in rotta per un disastroso rialzo di 3°C di riscaldamento. Gli autori del rapporto si rifiutano di accettare la sconfitta, ritenendo che il danno sempre più visibile, causato dal cambiamento climatico, sposterà l'opinione pubblica verso la loro visione. Il cambiamento climatico si sta verificando prima e più rapidamente del previsto. Anche al livello attuale del riscaldamento di 1°C, è qualcosa di difficile da gestire. C'è una consapevolezza sempre maggiore del fatto che il rialzo termico di 2°C è rischioso.

Il Quadro Europeo

L'Europa da molti anni si sta muovendo legislativamente per creare un contesto favorevole allo sviluppo delle energie rinnovabili.

Risale al 2009 la prima direttiva di rilievo sullo sviluppo delle energie rinnovabili, il c.d. pacchetto Clima – Energia Horizon 20-20-20 (Direttiva 2009/28/CE del 23 aprile 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla produzione di energia da fonti rinnovabili).

L'Italia è impegnata con l'Unione Europea prima con il pacchetto 20-20-20 ed ora con il *Winter Package* adottato dalla Commissione Europea, che pone al centro della transizione energetica i consumatori.

La Commissione Europea non manca di sottolineare che l'Europa è ad un punto di svolta di questa Clean energy revolution e, proprio in linea di continuità con l'Accordo di Parigi, afferma che noi possiamo solo continuare in questa direzione mettendo in campo risorse, sviluppo tecnologico e politiche innovative al fine di trasformare questa transizione in una concreta opportunità anche a livello economico e industriale, incoraggiando investimenti pubblici e privati per aumentare la competitività industriale e allo stesso tempo limitare l'impatto ambientale e climatico.

Gli Enti locali e le società di energia indipendenti locali dovranno attivarsi per attuare la Transizione Energetica, in particolare attraverso il sostegno alle Local energy communities, disposizioni che sono incluse nel pacchetto legislativo della Commissione Europea "Clean Energy for all europeans" (c.d. Winter Package) del 30 novembre 2016, che prevede accordi equi ai consumatori e aiuti di Stato.

E' stata approvata definitivamente la Direttiva UE 11 dicembre 2018 nr 2018/2001 sulla promozione dell'uso di energia da fonti rinnovabili", Renewable Energy Directive (RED), che dovrà essere attuata dagli Stati Membri.

Si prevede un obiettivo vincolante che sarà rivisto entro 5 anni al 2023.

Entro il 2030 le energie rinnovabili devono coprire il 32% dei consumi energetici al livello dell'Unione Europea. Questa nuova direttiva sulle rinnovabili aggiorna il quadro normativo dell'Unione Europea al 2030.

La clausola di revisione a 5 anni è una clausola di revisione al rialzo.

Per la prima volta si riconosce esplicitamente un ruolo a cittadini e comunità nell'adozione di energie rinnovabili con una chiara definizione, a livello europeo, di "comunità di energia rinnovabile" e "autoconsumo". Sulle comunità di energia ci sono diversi esempi sul nostro territorio che man mano prendono forza anche in termini normativi. Basti pensare al modello delle cooperative di comunità nate in alcuni piccoli comuni della Puglia che la stessa Regione Puglia ha preso ad esempio e modello, normandole in una legge regionale, oppure alla recente legge regionale approvata in Piemonte.

Nella direttiva ci sono anche novità per i sistemi di incentivi nazionali.

L'accordo raggiunto consentirà all'Europa di mantenere il suo ruolo di guida nella lotta contro il cambiamento climatico prevista nell'Accordo di Parigi. Questa direttiva va a completare il resto delle proposte per il pacchetto "energia pulita per tutti gli europei" e dovrebbe essere completato entro la fine di quest'anno.

Viene riconosciuto il diritto ad autoprodurre e a autoconsumare energie rinnovabili.

Si tratta di un cambiamento di portata storica.

La direttiva riconosce il diritto dei cittadini e delle comunità per l'energia di autoprodurre, autoconsumare, stoccare le energie rinnovabili, e vendere quelle in eccesso a un prezzo pari, come minimo, al valore di mercato, con la possibilità che la remunerazione sia più alta per tenere conto del valore aggiunto che i piccoli produttori offrono alla società e all'ambiente.

Viene riconosciuto anche il diritto dei soci delle comunità dell'energia a scambiarsi energie rinnovabili.

Fino a ora la legislazione dell'Unione Europea aveva fatto riferimento ai diritti dei cittadini solo in qualità di consumatori (e non di produttori) di energia.

L'autoconsumo, inoltre, non sarà gravato da oneri, che verranno introdotti solo al 2026. In seguito gli Stati dell'Unione potranno imporli solo a precise condizioni.

Gli Stati membri hanno 18 mesi di tempo per recepire la Direttiva nella legislazione nazionale.

Il Quadro Nazionale

L'Italia, con Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, ha recepito la Direttiva 2009/28/CE del 23 aprile 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, denominata anche Pacchetto Clima – Energia (c.d. Horizon 20-20-20) sulla “Promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili”.

Con Legge del 4 novembre 2016 n. 204 di “Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Parigi collegato alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015 (G.U. n. 263 del 10-11-2016)”, il Parlamento italiano ha ratificato formalmente l'Accordo di Parigi.

L'Italia ha poi recepito, con Decreto legislativo 16 dicembre 2016 n. 257 (G.U. 13 gennaio 2017), la Direttiva Europea 2014/94/UE del 22 ottobre 2014 (c.d. DAFI/Directive Alternative Fuel Initiative) sulla “Realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi”, regolamentando in tal modo le misure necessarie a garantire la costruzione di infrastrutture per i combustibili alternativi e ha inserito l'idrogeno fra i combustibili alternativi.

In seguito, dopo un lungo periodo durato almeno 30 anni, in cui non c'è stata alcuna programmazione energetica nazionale, è stata presentata una Strategia Energetica Nazionale (SEN) il 10 novembre 2017 con D. M. del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, piano decennale del Governo italiano per anticipare e gestire il cambiamento del sistema energetico.

Questa SEN 2017 ha fatto seguito ad una prima SEN del Governo Monti dimissionario.

Il documento definisce gli scenari nazionali al 2030 e fissa gli obiettivi di sviluppo nel settore delle energie rinnovabili e dei trasporti, nonché di riduzione delle emissioni e dei consumi nel settore residenziale, terziario, industriale e dei trasporti, delineando specifiche linee di azione: via dal carbone al 2025 e fissa gli obiettivi di decarbonizzazione al 2030.

La SEN fa riferimento all'Accordo di Parigi e si adegua ai contenuti del Winter Package (Clean energy for all europeans) della Commissione europea che, come detto sopra, pone al centro i consumatori e la loro capacità di produrre energia attraverso le local energy communities.

Questi sono aspetti sicuramente positivi.

Ma la SEN non è sufficiente, e a tale atto governativo non sono seguiti provvedimenti normativi necessari a rendere attuabili modelli efficaci di autoproduzione/autoconsumo (ad esempio estendere i sistemi di distribuzione chiusi (SDC), come definiti dall'articolo 28 della Direttiva 2009/72/CE).

Un altro esempio di mancata piena attuazione riguarda l'autoconsumo, oggi comunque non esente dal pagamento della quota variabile degli oneri di sistema e di distribuzione. La quota di oneri di sistema e di distribuzione dovrebbe essere in futuro parametrata alla potenza impegnata al punto di connessione della rete privata con la rete pubblica, e suddivisa proporzionalmente fra gli utenti, in modo da premiare la diminuzione di potenza impegnata sulla rete pubblica. Inoltre, dovrebbero essere previsti corrispettivi ridotti di oneri generali di sistema, da applicarsi a queste tipologie di utenze.

Altro limite della SEN riguarda vettori energetici totalmente puliti e realmente capaci di risolvere problemi quali lo stoccaggio di energia, come l'idrogeno.

L'idrogeno nella SEN non è contemplato, in quanto tale atto prevede per la transizione energetica l'utilizzo del gas naturale (metano). Tale criticità non è di poco conto, poiché l'idrogeno avrà certamente un ruolo strategico nella transizione energetica a livello internazionale, e l'Italia rischia di rimanere nuovamente indietro.

Il gas metano, inoltre, è poco adatto a gestire la transizione, in quanto è un combustibile fossile che ha sì meno atomi di carbonio, ma è 25 volte più climalterante della CO₂ se disperso in atmosfera. Ciò avviene puntualmente nel caso di trasporto mediante gasdotti lunghi migliaia di chilometri (le statistiche parlano del 2% di perdite).

In realtà il gas è ormai obsoleto. Nel giro di pochi decenni finirà fuori mercato subito dopo il carbone.

Ancora più anacronistico è continuare a ricercare idrocarburi nei mari italiani, trattandosi di petrolio di scarsa qualità e di poca entità, con rischi alle economie costiere molto elevati.

C'è un altro fattore, forse il più rilevante, per approvare in Italia una legge sulla transizione energetica e per giustificare un cambio di rotta nel nostro Paese a favore di fonti alternative e rinnovabili. La grande ricchezza del nostro Paese, a livello di risorse energetiche e naturali, proporzionale alla estrema diversificazione dei territori, anche all'interno di uno stesso ambito regionale, partendo dalla conservazione delle risorse ambientali e paesaggistiche fino alla preservazione e valorizzazione del nostro patrimonio e delle nostre tradizioni storiche e culturali. D'altro canto la sostenibilità ambientale ed energetica ha sui territori le criticità più pesanti sia da un punto di vista finanziario sia per gli impatti dovuti proprio ai cambiamenti climatici. Da qui la necessità, accennata anche nella SEN, di trovare nuovi equilibri e modelli possibili che aiutino i territori a trarre valore dalle proprie potenzialità, non privandosi della propria identità. Per tale ragione occorre sottolineare il valore delle aree interne che ospitano non solo un terzo della popolazione italiana, ma detengono anche una parte significativa di risorse del Paese considerando non solo le risorse idriche, ambientali e territoriali, ma soprattutto il valore storico, culturale e sociale dei beni artistici e del patrimonio dei piccoli borghi e degli elementi di pregio paesaggistico, naturale ed architettonico.

Le aree metropolitane sono concentrazioni di capitali, servizi, competenze che costituiscono punti di incrocio di flussi di relazioni economiche, sociali e culturali. D'altra parte, le aree interne, sebbene meno popolate, occupano la gran parte del territorio, con le relative risorse ambientali (acqua, foreste, ecc.), produttive (agricoltura, allevamento, ecc.), culturali e identitarie (paesaggi, tradizioni, ecc.).

Lo sviluppo sostenibile ed il progresso, sia economico che socio-culturale, delle aree metropolitane non può prescindere dalla messa a sistema della rete di valori e delle risorse del territorio, dalle aree montane alle aree vallive dei grandi corsi d'acqua, dalle aree interne ai centri abitati costieri, dalle aree interne più remote ai centri densamente urbanizzati. La segmentazione e diversità del nostro territorio, invece di esser causa di divergenze e ritardi crescenti, deve diventare fulcro della leva di sviluppo e di coesione, agganciando le aree interne a quelle in fase di maggiore sviluppo economico ed industriale. La creazione di infrastrutture "morbide" e adattabili e di modelli locali come le comunità energetiche diviene il passaggio fondamentale per garantire lo sviluppo sostenibile. È una sfida che va oltre la conoscenza e l'utilizzo delle risorse e materie prime, ed abbraccia i principi dell'economia verde e circolare nel senso più ampio, con il cittadino al centro di uno sviluppo i cui processi e progressi non sono solo tecnici ed economici, ma anche legati alle relazioni ed ai valori culturali, sociali e alla storia e tradizione che caratterizza il nostro territorio.

La seguente proposta di legge intende tracciare un possibile percorso di questo processo, poiché l'energia ha un ruolo imprescindibile e vitale alla base dello sviluppo.

A conclusione della presente relazione illustrativa alla proposta di legge, contenente lo spirito della legge e una dettagliata analisi sulla evoluzione legislativa internazionale, comunitaria e nazionale di settore, occorre sottolineare che l'Italia, avendo ratificato l'Accordo di Parigi e recepito le direttive europee sopra citate, è tenuta a rispettare gli obblighi internazionalmente assunti, e ad agire in conformità con adeguata legislazione nazionale.

Visti i seguenti riferimenti normativi:

- Costituzione Italiana: art. 1 comma 2; art.2; art.3; art. 4; art. 5; art.9; art.10 comma 1; art.32 comma 1; art.33 comma 1; art.41; art. 71 comma 2; art.114 comma 1 e 2; art. 117 comma 1, comma 2 lett. "s", comma 3; art.118.
- Direttiva 2009/28/CE del 23 aprile 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla "Produzione di energia da fonti rinnovabili" c.d. Pacchetto Clima – Energia Horizon 20-20-20.
- Direttiva 2010/31/UE sulla "Prestazione energetica nell'edilizia". Gli edifici sono responsabili del 40% del consumo globale di energia dell'Unione e la direttiva punta a responsabilizzare gli enti locali e le pubbliche amministrazioni per quanto concerne la promozione di edifici a energia quasi zero e la ristrutturazione di edifici delle pubbliche amministrazioni.
- Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 di recepimento in Italia della Direttiva 2009/28/CE del 23 aprile 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, denominata anche Pacchetto Clima – Energia (c.d. Horizon 20-20-20) sulla "Promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili".
- Direttiva Europea 2014/94/UE del 22 ottobre 2014 (c.d. DAFI/Directive Alternative Fuel Iniziative) sulla "Realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi".
- Legge francese N. 2015 – 992 del 17 agosto 2015 della "Transizione energetica per la crescita verde", in G.U. 18 agosto 2015.
- Accordo di Parigi sul Clima del 12 dicembre 2015, COP 21 della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC).
- Legge del 4 novembre 2016 n. 204 del Parlamento italiano di "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Parigi collegato alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015 (G.U. n. 263 del 10-11-2016)".
- Decreto legislativo 16 dicembre 2016 n. 257 (G.U. 13 gennaio 2017) di recepimento in Italia della Direttiva Europea 2014/94/UE del 22 ottobre 2014 (c.d. DAFI/Directive Alternative Fuel Iniziative) sulla "Realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi".

Direttiva UE 11 dicembre 2018 nr 2018/2001 sulla promozione dell'uso di energia da fonti rinnovabili", Renewable Energy Directive (RED).

• Executive Department State of California. Executive Order B-55-18 To Achieve Carbon Neutrality del 10 settembre 2018.

Considerati:

- Il piano di intervento della Commissione europea "Winter Package", proposte europee sull'efficienza energetica e sulle energie rinnovabili del 30 novembre 2016 della Commissione Europea, anche denominato "Clean Energy for All Europeans".

- La Strategia Energetica Nazionale (SEN) presentata il 10 novembre 2017, D. M. 11 dicembre 2017 del Ministero dello Sviluppo Economico (di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministero dell'Economia e delle Finanze, nonché del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti) approvazione del "Piano d'azione nazionale per l'efficienza energetica, PAEE 2017" (G.U. Serie Generale n. 45 del 23-02-2018).

- Il Piano idrogeno della transizione energetica francese (Plan de déploiement de l'hydrogène) del 1° giugno 2018.

- Rapporto Speciale sul Riscaldamento Globale (Special Report on Global Warming of 1.5°C

Tutto quanto visto e considerato, si formula la seguente Proposta di Legge.

Proposta di Legge di iniziativa popolare sulla Transizione Energetica per l'Italia

Art. 1

Oggetto

Oggetto della Legge è la Transizione Energetica.

Transizione energetica vuol dire uscire dagli idrocarburi fossili e passare ad un modello energetico basato sulle energie rinnovabili originate prevalentemente dalla radiazione solare.

Le più diffuse fonti di energia rinnovabile sono fotovoltaico ed eolico, e hanno carattere discontinuo e non programmabile.

Data la non programmabilità delle principali fonti rinnovabili, al fine di raggiungere un sistema energetico totalmente privo di emissioni, è necessario prevedere lo stoccaggio dell'energia prodotta, detto *energy storage*.

L'idrogeno è particolarmente adatto a favorire l'accumulo di energia solare. Consente di conservare a lungo l'energia prodotta e di trasportarla per lunghe distanze, in considerevoli quantità.

Se prodotto esclusivamente da fonti rinnovabili è totalmente pulito e privo di emissioni climalteranti. Può essere utilizzato nei trasporti, anche pesanti, come combustibile alternativo adatto ad alimentare senza combustione i motori elettrici, generando un sistema di trasporti a zero emissioni. Può essere utilizzato anche in processi industriali che richiedono alte temperature.

Art. 2 Finalità

La presente Proposta di legge ha lo scopo di concorrere alla tutela dell’Ambiente, e creare nuove opportunità di lavoro collegate alla Transizione energetica e alla Green economy in generale, unitamente allo sviluppo industriale nel settore green e alle economie dei territori.

Gli obiettivi quantitativi da raggiungere sono determinati, in linea con le più recenti indicazioni comunitarie, al 32% entro il 2030, per arrivare al 100% entro il 2050.

Dal momento che l’Italia ha già raggiunto in anticipo le quote previste dalla precedente Direttiva 2009/28/CE (Pacchetto Clima – Energia c.d. Piano 20–20–20), con la presente proposta si intende incrementare tale quota considerata minima, anche al di là degli obiettivi proposti dall’attuale pacchetto di direttive della Energy Union.

Sarà ripristinato un sistema di incentivi per quelle tecnologie rinnovabili non impattanti sul territorio, non comportanti consumo di suolo e collegati direttamente con utenza e centri di consumo, quali il fotovoltaico integrato con edifici, capannoni industriali e agricoli, patrimonio edilizio esistente, ed eventuali altre infrastrutture integrabili, il mini eolico e altre forme similari quali il mini idro.

Art. 3 Decarbonizzazione

La presente proposta di legge punta a una progressiva decarbonizzazione del Paese, in linea con accordi internazionali ormai irreversibili, quali l’Accordo di Parigi, cui l’Italia ha aderito, al fine di salvaguardare il Pianeta dai cambiamenti climatici attraverso la riduzione delle fonti inquinanti.

Attualmente il costo delle energie alternative tende a diminuire velocemente, mediante tecnologie sempre più performanti. La diffusione sempre maggiore su scala mondiale di tecnologie pulite, implica economie di scala che fanno sì che questo settore diventi sempre più competitivo. Obiettivo importante della presente proposta di legge è aiutare la ricerca scientifica e tecnologica e l’industria italiana a sviluppare attività in questo settore e aumentarne la competitività nei settori di cui all’Art. 1.

Considerato che l’Italia è sostanzialmente priva nel suo territorio di giacimenti di idrocarburi fossili quali carbone, petrolio e gas naturale, ma è invece molto privilegiata da un punto di vista geografico e meteorologico circa la disponibilità di fonti energetiche rinnovabili (differenziate a seconda dei territori e prevalentemente originate dalla radiazione solare), si intende favorirne l’utilizzo. Il percorso verso la transizione energetica comporta una riduzione progressiva delle importazioni di energia fossile dall’estero, e un maggiore utilizzo delle energie presenti sul territorio, pulite e gratuite.

Il riscaldamento del Pianeta, causato dai gas climalteranti, più rapido di quanto finora previsto, impone una accelerazione verso gli obiettivi della decarbonizzazione.

La SEN (Strategia Energetica Nazionale), approvata lo scorso 10 novembre 2017, prevede l’abbandono, o cosiddetto *phase out*, dal carbone entro il 2025.

La presente proposta legislativa è volta al perseguimento della chiusura di tutti gli impianti a carbone entro l’anno 2025. A tal fine è incentivata e finanziata la ricerca e la sperimentazione per nuove tecnologie pulite.

Art. 4 Carbon Tax

La presente proposta di legge, ai fini dell'adeguamento dell'Italia agli impegni internazionali assunti in merito agli obiettivi globali di decarbonizzazione, di riduzione delle emissioni inquinanti, nonché di contrasto al cambiamento climatico, introduce, come strumento efficace di sostegno alla politica energetica, al pari di altri Paesi europei, una Carbon Tax con i seguenti valori:

- 56,00 € per tonnellata di CO2 emessa al 2020;
- 100,00 € per tonnellata al 2030.

Questi introiti saranno utilizzati per finanziare la Transizione energetica.

Art.5 Misure finanziarie

In apposito capitolo del bilancio dello Stato è previsto un finanziamento di 5 miliardi di euro in tre anni per finanziare la Transizione energetica, come prima misura per il piano nazionale, recante i propri obiettivi di decarbonizzazione, che l'Italia deve approvare come previsto dall'Accordo di Parigi.

Per il sostegno alla Transizione energetica sono ottimizzati tutti gli strumenti oggi disponibili per la produzione di energie rinnovabili, per l'efficienza energetica e per la mobilità sostenibile, a partire da appositi fondi a carico della Cassa Depositi e Prestiti. Viene fissato un primo limite di 5 miliardi di euro per i prestiti.

Gli incentivi previsti saranno specificati nel successivo articolo 12.

Art. 6 Idrogeno

E' finanziato il Piano Nazionale Idrogeno, con un finanziamento di 100 milioni di euro per i primi tre anni, al fine di sviluppare le infrastrutture per l'idrogeno e permettere di conseguenza la mobilità dei veicoli a fuel cell, come previsto dalla Direttiva DAFI, e per sviluppare le tecnologie relative ai differenti settori di competenza dell'Idrogeno.

Viene, inoltre, adeguata la normativa nazionale dell'Idrogeno e le relative regolamentazioni in conformità agli standard europei e internazionali.

Art. 7 Autoproduzione e autoconsumo

Il modello energetico cui la Legge fa riferimento, prevede il diritto di cittadini e comunità ad auto-produrre energia, ad utilizzarla in autoconsumo e a condividerla fra vicini.

Questo diritto è stato recentemente sancito dalla nuova Direttiva europea sulle energie rinnovabili (Direttiva UE 11 dicembre 2018 nr 2018/2001 sulla promozione dell'uso di energia da fonti rinnovabili), Renewable Energy Directive (RED), che stabilisce per gli enti locali e le comunità locali il diritto alla produzione di elettricità, se rinnovabile.

Precedentemente era sancito il solo diritto ad essere consumatori di energia.

La Legge intende sviluppare la normativa italiana allo scopo di rimuovere ogni ostacolo al perseguimento degli obiettivi espressi, con semplificazione delle procedure per favorire questo processo. All'approvazione della legge verranno redatti dal Ministero dello Sviluppo Economico tutti gli atti regolatori, necessari a eliminare ogni barriera alla libera produzione e/o scambio e/o autoconsumo di energia rinnovabile.

Questo modello energetico si attua anche attraverso l'uso delle tecnologie a idrogeno, che hanno carattere di micro produzione diffusa e si integrano bene con le smart grid.

Art. 8 Scambio con la rete

La presente legge stabilisce che i meccanismi già esistenti, quali lo scambio sul posto e lo scambio sui territori per piccoli comuni, si estendano all'intero territorio nazionale, nelle modalità e procedure da definirsi con Decreto Ministeriale da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, sentiti tutti i Ministeri competenti e d'intesa con la Conferenza Unificata.

Lo scambio tra cittadini e/o tra comunità locali consentirà di produrre energie rinnovabili dove ci sono le condizioni, anche in surplus di energia autoprodotta, e lo scambio con la rete nazionale consentirà di utilizzare il surplus presso punti di immissione ed utilizzo finale, diversi dal punto di produzione.

Tale modello di "Banca dell'Energia", alimentata dai surplus prodotti non programmabili, dovrà essere affiancato da infrastrutture dedicate elettriche e/o a idrogeno.

Come già previsto dalla recente direttiva europea sulle energie rinnovabili RED, lo scambio di energia è esente da tasse ed oneri.

Art. 9 Accordi bilaterali

I meccanismi di scambio con la rete potranno essere estesi anche ai Paesi vicini, secondo quanto stabilito in appositi accordi bilaterali.

Art. 10 Edifici a energia positiva

Tra gli obiettivi della Legge è prioritario l'efficientamento energetico del patrimonio edilizio esistente, nel rispetto delle norme a oggi in vigore, nonché stabilire criteri in linea con l'obiettivo dell'efficientamento e del risparmio energetico per le nuove costruzioni.

Rispetto alla Transizione energetica gli edifici assumono un ruolo di primo piano, in quanto contribuiscono per oltre il 40% ai consumi energetici.

Gli edifici – pubblici e privati - devono, nel loro complesso, produrre più energia di quanta ne consumino: edifici a energia positiva. Tale principio deve valere principalmente per le nuove costruzioni.

Vengono stanziati 5 miliardi di Euro per l'adeguamento energetico del patrimonio edilizio dello Stato e degli Enti Locali.

Per quanto concerne il patrimonio privato, sono previsti prestiti agevolati, erogati dalla Cassa Depositi e Prestiti e detrazioni fiscali.

Viene incentivata l'implementazione delle coperture fotovoltaiche, nel rispetto degli elementi architettonici e dei vincoli urbanistici. Gli incentivi, in questo caso, saranno legati alla produzione di energia oltre che all'efficienza energetica del patrimonio edilizio. Vengono favoriti gli impianti geotermici a bassa entalpia privi di emissioni dal sottosuolo.

Vengono inoltre favorite, anche mediante defiscalizzazione, le aggregazioni mediante smart grid locali legate alle Comunità dell'energia, pubblico/private.

Viene incentivata la diffusione di batterie e/o fuel cell per le abitazioni private e le imprese, nonché per la realizzazione di infrastrutture di servizio, quali gli idrogenodotti.

Art. 11

Mobilità a emissioni zero

Il settore dei trasporti contribuisce con circa il 30% ai consumi energetici e alle emissioni inquinanti, climalteranti e nocive. Uno degli obiettivi principali della presente legge è sviluppare i trasporti puliti, per migliorare la qualità dell'aria e proteggere la salute.

Il problema dell'inquinamento è sentito principalmente nei centri urbani, dove anche traffico e sosta rappresentano una criticità. I veicoli con motore a combustione, alimentati a combustibili fossili, quali gasolio, benzina, GPL e metano, saranno progressivamente sostituiti da veicoli con motori elettrici, privi di combustione. I motori elettrici potranno essere alimentati via cavo, ove possibile, oppure mediante batterie e fuel cell a idrogeno.

L'elettrificazione progressiva nei diversi usi energetici riguarderà così anche il settore dei trasporti. Analogamente, anche le energie rinnovabili, unitamente alla efficienza energetica, dovranno penetrare nel settore dei trasporti, fino a raggiungere il 100%. Questo potrà avvenire alimentando i motori elettrici con corrente prodotta esclusivamente da fonti di energia rinnovabile.

Si stabilisce che a partire dall'anno 2025 non verranno più immatricolati veicoli a combustione.

A scopo esemplare, il parco veicolare pubblico, a partire da quello delle amministrazioni centrali, deve essere riconvertito a zero emissioni. Al fine di consentire la conversione del parco pubblico e privato, sono previsti incentivi e fondi erogati dalla Cassa Depositi e Prestiti.

Analogamente saranno previsti incentivi, prestiti e facilitazioni per la realizzazione di punti (abitazioni, imprese, ecc.) di ricarica elettrica, da integrare con l'infrastruttura di ricarica nazionale. Gli incentivi di cui sopra saranno previsti sia per i punti di ricarica per i veicoli con motore elettrico, sia per le stazioni di rifornimento a idrogeno. Tali infrastrutture potranno riguardare distributori stradali pubblici, impianti aziendali e impianti collegati alle Local Energy Communities. In quest'ultimo caso, dato il particolare valore sociale di queste ultime, saranno previste particolari premialità.

Il cambiamento energetico riguarda anche il sistema della mobilità, in particolare urbana e dei trasporti pubblici locali, e sarà quindi l'occasione per rivedere le questioni di traffico, sosta, trasporto pubblico e condivisione in car sharing dei veicoli, anche per le imprese. Sono disponibili fondi per finanziare la sostituzione degli autobus urbani con mezzi a zero emissioni. Si intende attuare misure per promuovere il trasporto pesante, quindi camion, autobus e treni a fuel cell a idrogeno. L'utilizzo dei trasporti "dolci" quali le biciclette verrà favorito mediante l'implementazione di piste dedicate e altre facilitazioni.

Saranno previste opportune misure per semplificare e chiarire le procedure, per guadagnare in efficacia e competitività.

Art. 12

Incentivi, aiuti di Stato e prestiti

Verranno incentivate e finanziate le attività oggetto della presente Legge, che si occupa della Transizione Energetica e dell'Idrogeno.

Per quanto attiene alle energie rinnovabili (FER) si punta all'obiettivo del 100% rinnovabili al 2050.

Gli aiuti riguarderanno il modello energetico della generazione diffusa e dei piccoli impianti e le fonti di energia rispettose dei territori, della salute dei cittadini, degli aspetti paesaggistici e architettonici, nonché dei beni culturali e ambientali in genere.

Gli aiuti di Stato riguarderanno prevalentemente il patrimonio edilizio e veicolare dello Stato e degli Enti Locali.

Gli incentivi alle FER riguarderanno la produzione di energia elettrica. Verrà privilegiato il modello della generazione distribuita e delle Comunità locali (Local Energy Communities) riguardanti Comuni e Enti locali in genere, imprese, comunità di cittadini. Saranno incentivati impianti di energy storage (stoccaggio di energia) principalmente se di piccola taglia e legati al modello diffuso.

I prestiti saranno erogati dalla Cassa Depositi e Prestiti, dalla BEI (Banca Europea d'Investimenti) e da eventuali altri canali finanziari privati come gli istituti di credito. Potranno riguardare Comuni, imprese, semplici cittadini, singoli o associati. Ci sarà una premialità per l'efficienza energetica e il risparmio energetico, quindi verranno agevolate le produzioni e i consumi di piccola entità, piuttosto che gli impianti fortemente energivori.

Si punterà alla riconversione ecologica degli impianti industriali, e alla generazione di nuovi posti di lavoro mediante la Green Economy.

Verrà finanziata la realizzazione delle nuove infrastrutture, quindi punti di ricarica elettrici alimentati tramite energie rinnovabili (FER). Analogamente saranno finanziati punti di distribuzione dell'idrogeno per veicoli, sia pubblici stradali, sia aziendali, sia collegati alle comunità dell'energia locali. Verrà finanziata la realizzazione di idrogenodotti.

I settori che verranno finanziati riguardano principalmente l'edilizia, i trasporti, lo stoccaggio dell'energia, le infrastrutture.

Le incentivazioni e le misure previste in questo articolo, e la relativa calendarizzazione, saranno meglio specificate e quantificate in successivi appositi regolamenti attuativi della presente Legge.

Art. 13

Ricerca e Innovazione

La ricerca e l'innovazione costituiscono obiettivi primari della presente Legge, allo scopo di sviluppare le tecnologie innovative adatte ad implementare la Transizione energetica.

La ricerca, abbinata allo sviluppo industriale, verrà sostenuta e opportunamente finanziata, allo scopo di fare dell'Italia un Paese all'avanguardia, sui temi oggetto della presente Legge, a livello mondiale e favorire la competitività delle imprese e quindi la creazione di nuovi posti di lavoro.

Verrà inoltre sostenuta la ricerca circa la gestione dei territori, in particolare per quanto attiene gli adattamenti ai mutamenti climatici in atto, nonché i meccanismi organici di assorbimento al suolo dell'anidride carbonica presente in atmosfera.

Art. 14

Comuni a energia positiva

I Comuni e le comunità territoriali in genere, che aderiscono ad un programma volontario relativo ai temi e contenuti della presente Legge, nel proprio ambito territoriale e amministrativo, assumono il titolo di "Territori a Energia positiva" e vengono fra di loro associati.

In particolare i Comuni a Energia positiva istituiscono una o più Comunità locali dell'Energia nel proprio territorio, e curano opportunamente la formazione del proprio personale tecnico e dei propri amministratori sui temi oggetto della presente Legge.

Essere riconosciuti, secondo i criteri che verranno dettagliati in seguito nei regolamenti attuativi della presente Legge, come "Territori a Energia positiva" comporterà una premialità, mediante punteggio, nell'erogazione dei fondi e degli aiuti di Stato.

Art. 15

Economia circolare

La legge sulla transizione prevede anche aspetti riguardanti l'economia circolare, quali il divieto di utilizzo dei sacchetti di plastica, di piatti, bicchieri e stoviglie monouso non biodegradabili, i quali verranno vietati a partire da un calendario che verrà successivamente stabilito.

È istituito un tavolo interministeriale che avrà il compito, avvalendosi del supporto scientifico di ENEA, di ridisegnare la filiera commerciale, a partire da quella alimentare, diminuendo fino ad eliminare gli imballaggi, specie se di plastica, e di effettuare la supervisione per la trasposizione il più fedele possibile delle direttive europee del pacchetto economia circolare (Direttive 2018/849 - Rifiuti elettronici, 2018/850 - imballaggi 2018/851 -discariche 2018/852-rifiuti in generale) approvato il 4 luglio 2018 e per le quali il processo di trasposizione deve essere ultimato entro 24 mesi a partire da luglio 2018.

Art. 16

Obsolescenza programmata

Anche in Italia l'obsolescenza programmata sarà perseguita penalmente come truffa, mentre verranno incoraggiati con appositi incentivi, i comportamenti virtuosi e la riparabilità dei prodotti.

Art. 17

Divieto di estrazione e ricerca di idrocarburi

Vengono vietate sul territorio della Repubblica, comprese le acque territoriali, le nuove estrazioni di idrocarburi, ivi comprese attività di ricerca di nuovi giacimenti.

Art. 18

Rinuncia al nucleare

A seguito dell'esito di due referendum nazionali l'Italia rinuncia a un programma nucleare e quindi alla costruzione di nuove centrali per produzione di energia elettrica e procede al decommissioning degli impianti esistenti.

La presente Proposta di Legge della Transizione Energetica è stata redatta in collaborazione da ANCI e dal Prof. Nicola Giuseppe Conenna – Presidente della Fondazione H2U The Hydrogen University, quale alto esperto della materia.

Per ANCI hanno collaborato Ivan Stomeo, Antonella Galdi, Giada Maio.

Ha collaborato alla redazione della Proposta di legge della Transizione Energetica Avv. Antonella Galeone - Responsabile Giuridico Fondazione H2U.